



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DIV6

CIRCOLARE DIV 6
n.1/2022

All' Ufficio della Motorizzazione civile di Brescia –
sezione di Mantova
umc-mantova@pec.mit.gov.it

All' Ufficio della Motorizzazione civile di Milano
umc-milano@pec.mit.gov.it

All' Ufficio della Motorizzazione civile di Roma
umc-roma-nord@pec.mit.gov.it

All' Ufficio della Motorizzazione civile di Venezia
umc-venezia@pec.mit.gov.it

Al RINA Services S.p.A.
rina.services.spa@legalmail.it

Al BUREAU VERITAS
bvmarine_offshore@legalmail.it

e, p.c.,

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale per la sicurezza del suolo e
dell'acqua (SuA)
SUA@pec.minambiente.it

Al Dipartimento mobilità sostenibile
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

OGGETTO: procedura in materia di richiesta e rilascio di autorizzazione a derogare ai requisiti tecnici in vigore per le navi della navigazione interna ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 2009 n. 22 e ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2018 n. 114.

Riferimenti:

decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 e s.m.i.;
decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 e s.m.i..

Via dell'Arte 16 00144 Roma
tel. 0659084533
riferimento: dott. arch. Francesca Lemmo
dott.ssa Maria Cristina Zuchi
francesca.lemmo@mit.gov.it
maria.cristina.zuchi@mit.gov.it
dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DIV6

Premessa

Con la presente Circolare questa Direzione generale, alla luce dei riscontri applicativi dei decreti legislativi di cui in riferimento individua procedure omogenee in materia di richiesta e di rilascio di autorizzazione delle deroghe ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 e del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114,

1. Finalità e campo di applicazione

Sono stabilite di seguito le procedure e le modalità per la presentazione di richieste e per il rilascio di autorizzazione di deroghe ai sensi:

- dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, per le unità navali cui continuano ad applicarsi le norme di cui al predetto decreto legislativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;
- dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n.114 del 2018, per le unità navali rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto legislativo.

2. Definizioni

Ai fini della presente Circolare, si applicano, le seguenti definizioni:

- a) "Amministrazione": Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
- b) «autorità competente»: gli uffici della Motorizzazione civile individuati nell'allegato VI del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;
- c) «dichiarazione ai fini»: l'attestazione, emessa dall'organismo di classificazione autorizzato, ai fini del rilascio del certificato comunitario per l'abilitazione alla navigazione nell'ambito delle acque nazionali interne navigabili ai sensi del dlgs. n. 22/2009, o del certificato europeo della navigazione interna ai sensi del dlgs. n. 114/2018, al proprietario, all'armatore o al loro rappresentante, nonché all'autorità competente, in cui si dichiara la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, stabiliti, rispettivamente, dal decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 o, dal decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;
- d) «organismo di classificazione autorizzato»: uno degli organismi di classificazione autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero della transizione ecologica ai sensi del decreto dirigenziale MIMS n. 70 del 16 aprile 2021.



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DIV6

3. Istanza di Derghe per unità navale di nuova costruzione rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009 n. 22 e del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114

1. Il proprietario o l'armatore dell'unità navale, o il suo rappresentante, che intende costruire una unità navale in deroga a uno o più dei requisiti tecnici previsti dalla normativa nazionale deve acquisirne la preventiva autorizzazione. A tal fine presenta, a mezzo posta certificata, prima dell'inizio della costruzione e comunque prima di attuare soluzioni in deroga, apposita istanza ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 o dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, all'Amministrazione e, per conoscenza, all'Autorità competente, comunicando quanto segue:

- il cantiere di costruzione;
- le date presunte di inizio e fine lavori;
- le norme tecniche alle quali si chiede di derogare (specificare capitolo, articolo e comma della norma);
- l'esatta indicazione della zona geografica o delle zone portuali in cui l'unità verrà utilizzata

2. All'istanza è allegato:

- a. il progetto, firmato digitalmente da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'articolo 117 del codice della navigazione e all'articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, completo della seguente documentazione:
 - i. specifica tecnica dell'unità navale;
 - ii. piani generali;
 - iii. ulteriori piani sui quali le deroghe richieste dovessero avere impatto;
- b. lettera di incarico all'organismo di classificazione autorizzato scelto;
- c. il parere dell'organismo di classificazione autorizzato in merito a quanto prodotto dall'armatore o dal proprietario relativamente alla dimostrazione del mantenimento di un adeguato livello delle condizioni di sicurezza e l'analisi dei rischi legate alle deroghe.

3. L'Amministrazione in fase istruttoria può richiedere all'armatore o al proprietario ulteriore documentazione in particolare :

- a) relazione tecnica dettagliata, firmata digitalmente da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'articolo 117 del codice della navigazione e all'articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, contenente, per ogni soluzione alternativa proposta, la dimostrazione del mantenimento di un adeguato livello delle condizioni di sicurezza della nave, rispetto alla norma vigente, in relazione alle dimensioni dell'unità navale, alla portata, alle possibili condizioni ambientali (tenuto conto anche del cambiamento climatico in atto) e all'area di navigazione in cui dovrà operare;
- b) analisi dei rischi legati alle deroghe ai requisiti tecnici richieste, tenendo conto delle possibili situazioni emergenziali e criticità ambientali che possano intervenire nel corso della navigazione, e le misure da attuare per abbattere tali rischi.



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DIV6

4. Provvedimento di autorizzazione delle deroghe per unità navale di nuova costruzione rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009 n. 22 e del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114

1. L'Amministrazione completa l'istruttoria entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga e ne comunica l'esito al Ministero della Transizione ecologica che si esprime entro il termine di 30 giorni. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego, anche parziale, delle deroghe richieste per percorsi entro una zona geografica determinata o di zone portuali è rilasciato dall'Amministrazione d'intesa con il Ministero della Transizione ecologica entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga. I termini indicati sono interrotti nel caso in cui l'Amministrazione o il Ministero della Transizione ecologica richiedano ulteriori informazioni. Nel caso in cui l'unità navale non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 114 del 2018, l'autorizzazione è rilasciata solo dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.
2. La costruzione dell'unità navale o comunque l'implementazione delle soluzioni in deroga può avere luogo dopo l'emissione del provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione delle deroghe richieste e in accordo a quanto previsto nello stesso provvedimento.
3. Al fine del primo rilascio del certificato europeo della navigazione interna o del certificato comunitario per l'abilitazione alla navigazione nell'ambito delle acque nazionali interne navigabili, l'organismo di classificazione autorizzato riporta nella dichiarazione ai fini l'indicazione delle deroghe autorizzate e i requisiti alternativi previsti. L'Autorità competente annota le deroghe autorizzate e l'ambito geografico di navigazione nel certificato europeo della navigazione interna o nel certificato comunitario per l'abilitazione alla navigazione nell'ambito delle acque nazionali interne navigabili (per le unità rientranti nel campo di applicazione del dlgs. n. 22/2009).

5. Notifica alla Commissione europea

1. L'Amministrazione notifica alla Commissione europea il provvedimento di autorizzazione delle deroghe autorizzate.

6. Disposizioni finali

1. La procedura prevista dalla presente Circolare per l'autorizzazione delle deroghe in oggetto si applica anche alle unità esistenti – già certificate in base ad altri requisiti tecnici (ad es. navigazione marittima) - per le quali si intenda ottenere la certificazione ai sensi dei decreti legislativi di cui in riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO

Via dell'Arte 16 00144 Roma
tel. 0659084533
riferimento: dott. arch. Francesca Lemmo
dott.ssa Maria Cristina Zuchi
francesca.lemmo@mit.gov.it
maria.cristina.zuchi@mit.gov.it
dg.tm@pec.mit.gov.it